

Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA l'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
- VISTO il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- VISTO il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTA la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- VISTO il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
- UDITO il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....
- ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Aggiunta dell'articolo 1-bis al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis. 1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalità di cui all'articolo 1, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di anni cinque.

4. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa nei limiti del contingente annuale stabilito con legge di bilancio.

5. Con uno o più decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri:

- a) la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento;
- b) i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio;
- c) le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

6. Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:

"1-bis) a decorrere dal 2005 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché le funzioni svolte dai distretti militari nel settore della leva, reclutamento e forze di completamento sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi distrettuali, che assumeranno la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede;

l-ter) a decorrere dal 2004, il comando 1^a regione aerea di Milano ed il comando 3^a regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali;

l-quater) all'articolo 1 legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole "tre comandi di regione aerea, retti da generali di squadra aerea" sono sostituite dalle seguenti: "due comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali";

l-quinques) con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica entro il 31 dicembre 2003, è istituita la Scuola militare aeronautica, parificata ad istituto d'istruzione di secondo grado ed inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella F allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto è disciplinato il relativo funzionamento.;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, e dell'articolo 12, comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza.

Art. 3

(Modifiche alla tabella D allegata al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni)

1. Alla colonna "note" della tabella D allegata al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, in corrispondenza del n. 2 "Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito", aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Le competenze dei comandanti territoriali dell'Esercito di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sono attribuite all'Ispettore delle infrastrutture, che le esercita anche attraverso delega agli organi dipendenti dotati di autonomia amministrativa ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. All'Ispettore delle infrastrutture sono attribuiti anche i compiti già previsti per l'Ispettorato ovvero per l'Ispettore del genio militare dall'articolo 32 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, e dalle leggi 18 marzo 1982, n. 90, 5 dicembre 1988, n.521, e 24 dicembre 1979, n. 651."

Art. 4

(Aggiunta delle tabelle E ed F al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni)

1. Dopo le tabelle A, B, C e D allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono aggiunte le tabelle E ed F allegate al presente decreto.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C, D, E ed F allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa".

b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Gli enti e gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l-ter) ed l-quater), e alle tabelle B, D e F allegate al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa".

Art. 6

(Aggiunta dell'articolo 5-bis al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni)

1. Dopo l'articolo 5 decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis - 1. Il regio decreto 18 marzo 1860, n. 13, il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123, e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1961, n. 509, sono abrogati."